

IL NUOVO VOLTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Principi ispiratori e novità introdotte dalla riforma

di Claudio Venturi

Sommario: - **1. Le linee guida della riforma.** - **2. I contenuti dell'atto costitutivo.** - 2.1. Atto costitutivo e statuto. - 2.1.1. *Le novità introdotte dalla nuova normativa.* - 2.1.2. *La natura dello statuto.* - 2.2. La costituzione della società per atto unilaterale. - 2.3. La sede sociale. - 2.4. L'oggetto sociale. - 2.5. La durata della società. - 2.6. Il capitale sociale. - 2.7. L'iscrizione nel Registro delle imprese. - **3. I conferimenti.** - 3.1. La natura dei conferimenti. - 3.2. Mancata esecuzione dei conferimenti. - 3.3. I finanziamenti dei soci. - 3.4. L'emissione di titoli di debito. - 3.5. Le quote di partecipazione. - 3.6. Il trasferimento delle partecipazioni. - **4. L'amministrazione della società.** - **5. Il controllo e la revisione contabile.** - 5.1. Premessa. - 5.2. Sulla obbligatorietà della nomina del Collegio sindacale. - 5.3. Il compito della revisione contabile secondo il decreto correttivo. - **6. Il controllo giudiziario.** - **7. I termini e le modalità di adeguamento.**
TABELLE RIEPILOGATIVE:
TABELLA A - Sintesi delle principali novità introdotte dalla riforma.
TABELLA B - La formazione del bilancio.
TABELLA C - Mancata esecuzione dei conferimenti
TABELLA D - Termini e modalità di adeguamento.

1. Le linee guida della riforma

Nel Codice civile del 1942, dove per la prima volta è stata introdotta nel nostro ordinamento la società a responsabilità limitata, questo tipo di società era modellato sulla falsariga della società per azioni. Infatti, quasi tutte le disposizioni destinate a disciplinare la costituzione e il funzionamento contenevano richiami a corrispondenti norme dettate in tema di società per azioni.

Questa tecnica legislativa del rinvio ha generato frequenti problemi interpretativi, anche perché non è stato sempre facile capire fino a che punto un mancato richiamo a questa o a quella disposizione doveva essere inteso come esplicita volontà del legislatore di introdurre proprio sul quel punto una regola diversa, oppure, viceversa, fino a che punto norme dettate in tema di società per azioni dovevano essere applicate per via analogica pur non espressamente richiamate.

Di queste difficoltà il legislatore ne è stato sicuramente consapevole tanto che la riforma in materia di società a responsabilità limitata, secondo quanto indicato dall'art. 3 della legge di delega n. 366/2001, si muove nella direzione di una **integrale revisione di tale modello societario**.

Assai significativo è in tal senso il fatto che il primo dei principi generali enunciati al riguardo dall'art. 3, comma 1, lett. a), della citata legge delega, esprima la necessità di *“un autonomo ed organico complesso di norme, anche*

supplitive, modellato sul principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci".

Con questo – come si legge nella Relazione - si è voluto offrire agli operatori economici uno “*strumento caratterizzato da una **significativa ed accentuata elasticità** e che, imperniato fundamentalmente su una **considerazione delle persone dei soci** e dei loro rapporti personali, si volge a soddisfare esigenze particolarmente presenti nell'ambito del settore delle piccole e medie imprese*”.

In questo senso, come già avvenuto in altri ordinamenti, la società a responsabilità limitata “*cessa di presentarsi come una piccola società per azioni ed abbandona la tradizione del nostro ordinamento che ne faceva risalire il più immediato antecedente storico alla anonima per quote*”.

Essa si caratterizza, invece, come **una società personale** la quale però, pur godendo del beneficio della responsabilità limitata, può essere sottratta alle rigidità della disciplina dettata per la società per azioni.

La normativa dettata per la società a responsabilità limitata rappresenta, così, nel sistema delineato dalla riforma, il punto di maggiore novità e di interesse.

I principi espressi dalla legge delega cui la riforma della Srl si è ispirata sono:

- 1) la previsione di un **autonomo e organico complesso di norme**, modellato sul principio della **rilevanza centrale del socio** e dei rapporti contrattuali tra i soci;
- 2) l'introduzione di un' **ampia autonomia statutaria**;
- 3) la previsione di una **libertà di forme organizzative**, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi.

La novità di questa soluzione ha immediatamente sollecitato la riflessione degli studiosi, i quali sono rimasti piuttosto sconcertati dalla qualificazione della Srl come società personale.

Vari motivi che illustreremo in seguito hanno indotto la maggior parte degli studiosi a ritenere che il nuovo modello di Srl, ancorché distinto da quello delle Spa, resti comunque ad esso accomunato dalla presenza di una organizzazione corporativa, con l'ulteriore conseguenza di considerare normalmente ammissibile il ricorso alla disciplina della Spa in via di integrazione analogica della disciplina delle Srl.

Secondo F. Galgano, la Srl emersa dalla riforma “*si presta ad essere ... considerata come un tipo intermedio fra la società di persone e la società per azioni. Di questa c'è, fundamentalmente, la disciplina dei rapporti esterni, mentre i rapporti interni fra i soci si possono modellare secondo lo schema delle società di persone*”¹.

Si è parlato della nuova Srl come di “*un abito che si può realizzare su misura*”², di un tipo di società la cui struttura organizzativa veste abiti assai diversificati a seconda delle esigenze concrete.

La nuova Srl può essere a carattere prevalentemente personalistico, ma non è necessariamente tale, in quanto può al contrario risultare nella singola e concreta esperienza fortemente corporativistica, ossia molto vicina alla struttura della Spa.

La nuova Srl vanta, rispetto alle altre società, un valore marcato in termini di libera scelta dell'organizzazione, in termini di procedure di decisione e di

¹ Il nuovo diritto societario. Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia, diretto da F. Galgano, Vol. XXIX, Padova, 2003, pag. 473)

² Si vedano gli atti del Convegno organizzato dalla Camera di Commercio di Prato il 9 ottobre 2003.

gestione, di conformazione dei rapporti tra i soci, di conferimenti e di proporzionalità fra conferimento e misura della partecipazione sociale, di diritti dei soci e della proporzionalità della partecipazione.

Il profilo generale del tipo di Srl è rappresentato nei termini di un modello di elasticità organizzativa, dalla società di persone alla società per azioni. Agli estremi del contratto c'è la struttura personalistica delle società di persone, ma non il relativo regime di responsabilità illimitata; potrebbe riscontrarsi la struttura organizzativa della Spa, ma non le relative azioni in qualità di partecipazioni sociali.

Il problema fondamentale dell'ordinamento giuridico della nuova Srl è quello di comprendere quale deve essere l'approccio tipologico più corretto in relazione ad un istituto che, paradossalmente, non è più un tipo.

L'elemento caratterizzante non può che essere la libertà organizzativa dell'attività di impresa, libertà che si esplica a più livelli, anche se con dei limiti imposti dal legislatore della riforma, dei quali parleremo più avanti.

Con la riforma si offre alle imprese una grande occasione per adattare il miglior vestito alle rispettive attività economiche. Si tratterà di mettere la massima attenzione nella elaborazione dei nuovi statuti, evitando di creare contratti di società incompleti e lacunosi.

2. I contenuti dell'atto costitutivo

2.1. Atto costitutivo e statuto

2.1.1. Le novità introdotte dalla nuova normativa

Il legislatore della riforma ha apportato delle modifiche alla disciplina dell'atto costitutivo, tra le quali la più vistosa appare la **scomparsa di ogni riferimento letterale al termine "statuto"**.

Nella nuova riforma, in tema di società a responsabilità limitata non viene, infatti, mai menzionata la parola "statuto" e ogni qualvolta si fa riferimento alle regole di funzionamento della società nel suo complesso il legislatore si riferisce solo all'atto costitutivo.

Nella previgente normativa, a proposito della società per azioni, il comma 2 dell'articolo 2328 del Codice civile recitava testualmente "*Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo e deve essere a questo allegato*".

Questa norma era poi richiamata dall'articolo 2475, comma 2, che riportava nelle società a responsabilità limitata la disposizione dell'articolo 2328.

Nella riforma, la medesima disposizione viene trasfusa al terzo comma dell'art. 2328, che recita "*Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde*".

Pertanto, la disposizione rimane intatta per quanto riguarda le società per azioni; mentre scompare nelle società a responsabilità limitata il richiamo.

In particolare, l'art. 2463, al punto n. 7, stabilisce che *“le norme relative al funzionamento della società”* devono essere indicate nell'atto costitutivo; lo stesso articolo non fa più rinvio all'art. 2328, 3° comma.

Contrariamente a quanto avviene per le Spa³, ogni qualvolta il legislatore fa riferimento alle norme di funzionamento della società, il testo della riforma non fa più riferimento allo *“statuto”* ma all' *“atto costitutivo”*, che tradizionalmente non contiene, se non in minima parte, le norme di funzionamento, quanto piuttosto il contratto che dà vita alla nuova società.

Bisogna però anche rilevare che appena si esce dal Capo VII del Titolo V del Libro V, la puntigliosa sostituzione della locuzione *“statuto”* con quella di *“atto costitutivo”* viene meno.

Ciò accade:

- nell'art. 223-bis delle disposizioni di attuazione e transitorie,
- nell'art. 2500-sexies, in tema di trasformazione delle società di capitali in società di persone,
- nell'art. 2484, in tema di scioglimento.

Ancora sul piano letterale si deve ricordare che l'art. 2480, in tema di modificazione dell'atto costitutivo fa riferimento pieno all'art. 2436, il quale, all'ultimo comma, fa obbligo di depositare lo statuto aggiornato.

L'ultimo comma dell'art. 2463⁴ prevede, inoltre, una serie di rinvii alla disciplina delle Spa. In particolare i rinvii riguardano:

- alle condizioni per la costituzione (art. 2329);
- al deposito dell'atto costitutivo e all'iscrizione della società nel Registro delle imprese (art. 2330);
- agli effetti dell'iscrizione e regime giuridico della società prima dell'iscrizione nel Registro delle imprese (art. 2331);
- alle cause di nullità della società (art. 2332);
- ai soci fondatori (art. 2341).

2.1.2. La natura dello statuto

Il fatto che la legge di riforma non menzioni più lo statuto di Srl ha fatto nascere il dubbio che si potesse continuare con la prassi di allegare lo statuto all'atto costitutivo.

Una prima linea interpretativa ha sostenuto che la ragione di questa *“scelta”* (non si può certo parlare di *“svista”*) va ricercata nello sforzo di imprimere alla Srl un maggior carattere *“contrattuale”*, in ragione della sua natura più spiccatamente *“personale”* delineata dalla riforma. Per cui tutta la normativa

³ Nella disciplina dettata per le Spa (artt. 2328, 2333, 2335, 2346, 2348, 2349, 2350, 2351, 2353, 2354, 2355-bis, 2372, 2380, ecc) e in quella dettata per le società cooperative (artt. 2514, 2521, 2530, 2538, 2543, 2545-ter, 2545-quater, ecc.) il termine *“statuto”* viene richiamato sovente e, soprattutto, viene normativamente previsto e definito.

Per le Spa, secondo l'art. 2328, comma 3, lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Per le società cooperative, l'art. 2521, comma 4, lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo.

Per le Srl il termine *“statuto”* viene puntualmente evitato e nell'art. 2463, comma 2, si legge che *“l'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare”*

⁴ Si riporta il 3° comma dell'art. 2463:

“3. Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2329, 2330, 2331, 2332 e 2341”.

che regola questo tipo di società va contenuta nell'atto costitutivo, sia quella relativa al momento costitutivo della società, sia quella relativa al funzionamento della società dopo la sua costituzione.

Ciò, tuttavia, non esistendo alcun specifico divieto, nulla impedisce che si possa procedere come con la precedente normativa, confezionando dunque uno statuto che contenga le norme di funzionamento della società, lasciando all'atto costitutivo le sole regole relative alla nascita della società stessa.

Sulla questione si sono riscontrate ultimamente posizioni divergenti tra la commissione societaria del Consiglio notarile di Milano, che sostiene una linea più liberale, e il Consiglio nazionale del notariato⁵, che sostiene una linea più rigida e rigorosa.

Il Consiglio notarile di Milano ammette la possibilità di allegare lo statuto, e quindi di considerarlo una normale scrittura privata pur avvertendo di un possibile ma deprecato orientamento negativo della giurisprudenza circa la prassi notarile di omettere la lettura dello statuto stesso.

Secondo, invece, il Consiglio nazionale del notariato, dal tenore della norma, occorre discendere che non tanto non è più possibile redigere lo statuto, quanto che non è più possibile considerate lo statuto allegato come scrittura privata. Nella Srl, dunque, lo statuto può essere redatto anche per atto separato, **“ma deve trattarsi in ogni caso di atto pubblico”**.

In definitiva, anche se il legislatore della riforma ha configurato lo statuto come elemento dell'atto costitutivo, nulla vieta di dividere l'atto costitutivo in due documenti, entrambi però con natura pubblica: uno riservato alla parte storica di nascita della società (vero e proprio atto costitutivo) e un altro riservato alla parte normativa della società.

Una certa giustificazione di questa tesi la si rinviene anche dalla normativa dettata per la Spa. Avendo, infatti, il legislatore valutato lo statuto come parte integrante dell'atto costitutivo, con valenza addirittura superiore rispetto a quest'ultimo, si deve ritenere che lo statuto per atto separato debba necessariamente rivestire la forma di atto pubblico.

2.2. La costituzione per atto unilaterale

Il comma 1, dell'articolo 2463, stabilisce testualmente che *“La società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale”*.

La riforma ha confermato così la possibilità di costituire una società a responsabilità limitata unipersonale, introducendo però novità significative soprattutto in materia di responsabilità dell'unico socio di Srl.

Il previgente articolo 2497 del Codice civile sanciva, infatti, che, in caso d'insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le quote sono appartenute ad un solo socio, questi risponde illimitatamente:

- a) quando sia una persona giuridica ovvero sia socio unico di altra società di capitali;
- b) quando non sia stato effettuato l'integrale versamento dei decimi, ai sensi dall'art. 2476;
- c) fino a quando non sia stata attuata la pubblicità presso il Registro delle imprese.

Le novità introdotte dalla riforma riguardano:

⁵ Si veda lo Studio n. 4885, approvato il 25 marzo 2004.

- 1) la scomparsa della previsione della responsabilità illimitata dell'unico socio che sia persona giuridica o dell'unico socio che sia unico socio di una pluralità di società di capitali;
- 2) la modificazione della disciplina inerente la responsabilità illimitata dell'unico socio. Il nuovo articolo 2462, al comma 2, stabilisce, infatti, che l'unico socio risponde illimitatamente qualora ricorrano le seguenti condizioni:
 - a) che la società sia insolvente;
 - b) che i conferimenti non siano stati interamente liberati; oppure, alternativamente**
 - c) che non sia stata effettuata la prescritta pubblicità nel Registro delle imprese, attinente la unipersonalità della società.

Questa illimitata responsabilità non si estende al di là delle obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, e quindi non a quelle sorte in precedenza né a quelle originatesi successivamente.

La novità rispetto alla normativa previgente sta nel fatto che se prima si richiedeva la presenza contemporanea di entrambe le prescrizioni (integrale versamento e pubblicità nel Registro delle imprese) per continuare a godere del beneficio della limitata responsabilità, ora, invece, è sufficiente che almeno una delle due prescrizioni sussistano perché l'unico socio eviti il rischio dell'illimitata responsabilità in presenza di una situazione di insolvenza della società.

2.3. La sede sociale

Secondo la precedente normativa dettata all'articolo 2475, comma 1, n. 2, l'atto costitutivo doveva indicare "... **la sede della società e le eventuali sedi secondarie**", senza dare nessun'altra indicazione. Tale disposizione era stata interpretata dalla prassi prevedendo l'obbligo della indicazione non solo del Comune ma anche dell'indirizzo completo.

Secondo la nuova riforma, nell'atto costitutivo dovrà essere indicato "**il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie**" (art. 2462, comma 2, n. 2). Sarà, dunque, sufficiente indicare solo il Comune ove è posta la sede della società.

I mutamenti di indirizzo nell'ambito del medesimo Comune, pertanto, non saranno più materia di modificazioni statutarie.

Per i mutamenti, nell'ambito del medesimo Comune, basterà una determinazione dell'organo amministrativo.

L'ubicazione precisa della sede sociale, con l'individuazione della via e del numero civico, dovrà essere però obbligatoriamente riportata nella modulistica della Camera di Commercio per la pubblicità nel Registro delle imprese (art. 111.ter⁶ delle disposizioni attuative e transitorie).

2.4. L'oggetto sociale

⁶ "Art. 111-ter. - Chi richiede l'iscrizione presso il registro delle imprese dell'atto costitutivo di una società deve indicarne nella domanda l'indirizzo, comprensivo della via e del numero civico, ove è posta la sua sede. In caso di successiva modificazione di tale indirizzo gli amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso il registro delle imprese".

A tale proposito, la riforma precisa che l'atto costitutivo deve indicare non tanto, come prima, "l'oggetto sociale", quanto "***l'attività che costituisce l'oggetto sociale***" (art. 2463, comma 2, n. 3).

Anche qui, come in tema di società per azioni (art. 2328, comma 2, n. 3), si ribadisce la linea di demarcazione tra "oggetto sociale" e gli atti compiuti nello svolgimento dell'attività-oggetto.

Non si tratta di una precisazione da poco conto, ma di un preciso richiamo del legislatore al dovere, in sede di redazione dell'atto costitutivo della società, di precisare in modo analitico le attività economiche che la società si propone di svolgere.

Se finora sono state consentite o tollerate espressioni talmente ampie da risultare di fatto assai generiche e indeterminate, ora si richiede un'indicazione più rigorosa dei confini dell'oggetto sociale.

2.5. La durata della società

Alla luce della vigente normativa, l'indicazione nell'atto costitutivo della durata della società di capitali è inderogabile. Il Codice civile, infatti, all'art. 2328, comma 1, n. 11 (per le Spa), all'art. 2475, comma 1, n. 9 (per le Srl) e all'art. 2518, comma 1, n. 13 (per le società cooperative), indica tra gli elementi da indicare obbligatoriamente nell'atto costitutivo quello della "durata della società".

Nella nuova riforma del diritto societario scompare l'obbligo di indicare nell'atto costitutivo o nello statuto la durata della società.

La nuova società di capitali, sia che si tratti di Spa (art. 2328, comma 2), che di Sapa (art. 2454), che di Srl (art. 2463, comma 2), e la nuova società cooperativa (art. 2521) potranno d'ora in poi essere costituite anche a durata illimitata.

Alla luce delle nuove norme, si deve tener presente che la possibilità di costituire una società a tempo indeterminato comporta delle conseguenze ben precise soprattutto in materia di recesso.

Nel caso di Spa, secondo quanto viene stabilito nel nuovo articolo 2328, comma 2, n. 13, la scelta della derogabilità dell'indicazione del termine di durata comporterà la previsione del periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere.

Nel caso di società con azioni non quotate in un mercato regolamentato, il socio potrà esercitare il diritto di recesso con il preavviso di almeno 180 giorni (art. 2437, comma 3).

Nel caso di Srl, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 2473, l'analoga scelta comporterà la possibilità per ogni socio di poter recedere in ogni momento, con un preavviso di almeno sei mesi. Lo statuto potrà prevedere un termine maggiore, ma non superiore ad un anno.

2.6. Il capitale sociale

Viene confermata la misura minima stabilita in **10.000 euro** (art. 2463, comma 2, n. 4)

Scompare la previsione che la quota minima debba essere dell'ammontare di un euro. Potranno, dunque essere previste quote inferiori all'euro, espresse quindi anche con i decimali.

L'importo minimo da versare in banca, in vista della firma dell'atto costitutivo, passa dai precedenti tre decimi al 25% dei conferimenti in danaro.

Nel caso di costituzione di società con un unico socio, il capitale dovrà essere interamente versato.

Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti dovranno essere effettuati entro 90 giorni.

Viene introdotta una novità assoluta: "il versamento dei conferimenti potrà essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una **polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria**" (art. 2464, comma 4) le cui caratteristiche saranno determinate con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In tal modo – viene spiegato nella Relazione – *“sarà possibile all'interprete superare dubbi riguardo alla conferibilità di valori che, sicuramente utili per lo svolgimento dell'attività sociale, non si prestano a svolgere direttamente un ruolo per la tutela dei creditori”*.

Avvalendosi, poi, del modello normativo dettato dall'articolo 6, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 ⁷, il legislatore ha ritenuto di consentire la costituzione della società pur nella mancanza di valori oggettivamente accertabili. In tal senso il versamento dei decimi previsti dal 4^o comma dell'articolo 2464 può essere sostituito, come abbiamo visto, dalla prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria che ne garantisca l'esecuzione.

Altra novità è quella che mentre prima i tre decimi versati in banca, in caso di mancata costituzione della società, erano ritirabili non prima di un anno, ora, invece, potranno essere ritirati dopo 90 giorni.

Il 5^o comma dell'articolo 2331, richiamato dal 3^o comma dell'art. 2463, stabilisce infatti che *“Se entro novanta giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo ... l'iscrizione non ha avuto luogo, esse sono restituite ai sottoscrittori e l'atto costitutivo perde efficacia”*.

2.7. L'iscrizione nel Registro delle imprese

L'iscrizione nel Registro delle imprese dell'atto costitutivo dovrà avvenire non più entro 30 giorni, ma **entro 20 giorni** (art. 2330, comma 1, richiamato dal 3^o comma dell'articolo 2463).

Con l'iscrizione nel Registro delle imprese la società acquista la personalità giuridica.

⁷ **“Art. 6. - Nuove disposizioni in materia di sottoscrizione del capitale sociale.**

1. La sottoscrizione del capitale delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni e delle società a responsabilità limitata può essere, in tutto o in parte, sostituita dalla stipula di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria. Le forme di equivalenza tra polizza o fideiussione stipulate e capitale sottoscritto, in quanto fondo di garanzia e parametro operativo, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Sono esclusi da questa facoltà le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, nonché le imprese di assicurazione”.

Per quanto riguarda le operazioni compiute prima dell'iscrizione, la disciplina previgente disponeva che rispondeva, senza limitazione di responsabilità, colui che aveva materialmente posto in essere l'operazione. La legge di riforma prevede ora che sarà responsabile:

- a) chi ha agito;
- b) chi ha deciso o approvato l'operazione;
- c) la società che approvi l'operazione compiuta

3. I conferimenti

Una rilevante parte della nuova normativa relativa alla Srl riguarda proprio la disciplina dei **conferimenti** (e non più solo la quota di conferimento) di ciascun socio, la **quota di partecipazione** di ciascun socio (2463, comma 2, nn. 5 e 6) e i **finanziamenti** dei soci (art. 2467).

3.1. La natura dei conferimenti

In attuazione di quanto disposto nelle lettere c) ed i) del secondo comma, dell'art. 3 della legge di delega n. 366/2001, il 2^a comma dell'art. 2464, stabilisce che oggetto di conferimento possono essere **“tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica”**.

Questa norma segna una separazione e un'autonomia netta tra la disciplina della Srl e quella della Spa, che spiana la strada a una eterogenea e articolata gamma di valori conferibili, che potranno essere: le prestazioni lavorative o di servizi da parte dei soci, l'avviamento di una impresa, le conoscenze e i processi di lavoro, i diritti reali di godimento o di garanzia, le obbligazioni negative, ecc.

Come abbiamo visto ⁸, la nuova riforma consente al socio di conferire al capitale sociale della società la propria **prestazione d'opera o di servizi**, a condizione che gli obblighi assunti dal socio stesso siano assistiti da una **polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria** che tuteli la società per il caso d'inadempimento degli obblighi da parte del socio (art. 2464, comma 6).

Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la **relazione giurata di un esperto o di una società di revisione** iscritti nel registro dei revisori contabili **o di una società di revisione** iscritta nell'apposito registro albo.

La relazione, che deve contenere:

- a) la descrizione dei beni o crediti conferiti,
- b) l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e
- c) l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo.

La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.

Assume particolare rilievo la semplificazione adottata con il nuovo art. 2465. Esso, con riferimento ai conferimenti in natura, snellisce il procedimento di valutazione e **non richiede più la nomina del perito da parte del presidente**

⁸ Per un approfondimento sull'argomento, si rimanda, sempre in questa sezione, al capitolo: *I conferimenti nella nuova società a responsabilità limitata*.

del Tribunale; si è ritenuto, infatti, sufficiente la garanzia, adeguata alle nuove caratteristiche del tipo societario, che il perito medesimo sia prescelto tra soggetti iscritti nell'albo dei revisori contabili.

3.2. Mancata esecuzione dei conferimenti

A norma dell'art. 2466, qualora il socio non esegua il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni, trascorsi i quali, possono vendere agli altri soci la quota del socio moroso, in proporzione della loro partecipazione, o, in mancanza di offerte, se l'atto costitutivo lo prevede, la quota può essere venduta all'incanto. La vendita viene effettuata a rischio e pericolo del socio moroso per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Per le differenze con l'analogica normativa prevista per le Spa, dall'art. 2344, per il mancato pagamento delle quote, si rimanda alla Tabella C.

3.3. I finanziamenti dei soci

Una svolta radicale rispetto alla normativa attuale è rappresentata anche dalla previsione per i soci, contenuta nell'articolo 2467, di effettuare apporti a favore della società che non sono destinati a incrementare il capitale sociale. Debute infatti per la Srl una disciplina totalmente innovativa in tema di finanziamenti dei soci alla società, finora contemplata solo nella legislazione speciale e per le sole società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

Questa novità riguarda solo le Srl e disciplina i finanziamenti dei soci, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

Per questi finanziamenti, che trovano la loro causa nella critica situazione finanziaria della società, il rimborso a favore dei soci:

- a) dovrà essere postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori;
- b) se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, dovrà essere restituito (art. 2467, comma 1, C.C.).

3.4. L'emissione di titoli di debito

3.4.1. Premessa

Nella normativa precedente, soltanto la società per azioni poteva far ricorso a tutte le risorse del finanziamento di debito, mentre alla società a responsabilità limitata era vietato ricorrere a forme di finanziamento presso soggetti diversi dai soci o dagli istituti di credito

A questo proposito il previgente articolo 2486, 3° comma, C.C. vietava espressamente l'emissione di prestiti obbligazionari.

Da molto tempo, alla luce dell'esperienza di altri Paesi, si discute sull'opportunità di consentire anche ad altri tipi di società l'accesso al mercato del capitale di credito.

Recependo le mutate e accresciute esigenze finanziarie delle piccole e medie imprese, la riforma societaria ha innovato completamente la materia.

La nuova riforma dettata dal D. Lgs. n. 6/2003 rimuove il divieto di emettere obbligazioni da parte della Srl e introduce la possibilità, sulla base di una previsione dell'atto costitutivo, di emettere titoli di debito.

Cade così il divieto di cui all'art. 2486, comma 3, secondo il quale "Alla società a responsabilità limitata non è consentita l'emissione di obbligazioni".

Dal nuovo articolo 2483 viene, infatti, introdotta una norma di grande apertura: viene legittimata l'emissione, anche per le Srl, di obbligazioni, naturalmente con l'adozione di particolari cautele.

Forse questa novità rappresenta uno dei momenti di maggior frattura con il passato. La possibilità di ricorrere al prestito obbligazionario, facoltà oggi riservata esclusivamente alle Spa, rappresenta una grande opportunità per allargare i canali di finanziamento della Srl, escludendo l'ingresso di nuovi soci all'interno della compagine sociale.

3.4.2. Definizione e contenuto dei titoli di debito

Bisogna subito rilevare che l'attuale articolo 2483 C.C. non fornisce la definizione di titoli di debito, lasciando all'interprete il compito di individuarne la natura e l'ambito applicativo.

La dizione non è presente in altre norme del Codice Civile in materia di società di capitali, ma si ritrova unicamente nella legislazione speciale e, in particolare, nel testo unico in materia bancaria (D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, at. 11, comma 4, lett. c)) e in quello in materia finanziaria (D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 1, comma 2, lett. b)).

Con l'espressione "titoli di debito" ci si riferisce a strumenti finanziari di massa, emessi in serie a fronte di operazioni di finanziamento, i quali attribuiscono al possessore non solo il diritto ad ottenere il pagamento del debito in essi incorporato, ma anche il potere di disporre mediante trasferimento a terzi, secondo il regime cartolare.

Il rapporto sottostante all'emissione non è necessariamente un prestito, in quanto i titoli di debito possono essere emessi per garantire il pagamento di debiti preesistenti, come pure per pagare merci o servizi ricevuti.

3.4.3. Emissione dei titoli di debito

L'esistenza di una espressa previsione nello statuto costituisce presupposto indefettibile per l'emissione dei titoli di debito.

Diversamente da quanto previsto per le Spa dove il legislatore ha individuato una competenza in capo all'organo amministrativo per l'emissione di obbligazioni, nella Srl, l'art. 2483 C.C. prevede che la clausola statutaria possa attribuire la relativa competenza all'organo amministrativo ovvero alla decisione dei soci.

La decisione di emissione dei titoli deve essere iscritta nel Registro delle imprese a cura degli amministratori.

Non viene indicato entro quale termine deve essere iscritta tale decisione, né viene prevista la decorrenza degli effetti dall'iscrizione.

Non è richiesto l'intervento notarile, ben potendo tuttavia lo statuto prevedere diversamente ammettendo la verbalizzazione notarile su richiesta del soggetto chiamato a presiedere la decisione.

Diversamente da quanto previsto per le Spa all'articolo 2412⁹, per le Srl non vengono inoltre fissati i limiti quantitativi dell'emissione, anche se il legislatore rimette, anche in questo caso, all'autonomia statutaria la determinazione di siffatti limiti, i quali, pur essendo individuati quali eventuali, è opportuno che siano specificati¹⁰.

3.4.4. La sottoscrizione e circolazione dei titoli di debito

Il collocamento dei titoli di debito soggiace ad una disciplina imperativa che richiede inderogabilmente l'intermediazione di **“investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali”**, i quali sono chiamati a rispondere della solvenza della società nei confronti dei successivi eventuali acquirenti, salvo che questi ultimi siano a loro volta investitori professionali o soci.

La motivazione del ricorso a soggetti particolarmente qualificati traspare dalla stessa Relazione, nella quale si legge che *“si è ricercato un equilibrio tra l'esigenza di rendere praticabile ed utile per le società a responsabilità limitata l'accesso a queste forme di finanziamento e quella di assicurare la necessaria salvaguardia degli interessi dei risparmiatori.*

La soluzione elaborata al riguardo dall'art. 2483, sulla base delle indicazioni della legge di delega, è stata quella di consentire la sottoscrizione di tali titoli di debito esclusivamente ad investitori particolarmente qualificati ed in grado quindi di valutare effettivamente il merito del rischio; e di imporre, nel caso in cui i titoli vengono successivamente trasferiti, come può risultare economicamente necessario al fine di procacciarsi la provvista, a carico dei sottoscrittori stessi una garanzia ex lege per la solvenza della società sostanzialmente coincidente con quella prevista in materia di cessione del credito. In tal modo si è dettata sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo una soluzione analoga a quella prevista dall'articolo 2412, comma secondo, per l'emissione di obbligazioni da parte di società per azioni”.

Gli investitori istituzionali, gli unici legittimati a sottoscrivere il prestito, si identificano con gli intermediari autorizzati, quali: le SICAV, le società di gestione del risparmio, le compagnie di assicurazione, le banche.

3.4.5. Le modifiche delle condizioni del prestito

La decisione di emissione dei titoli di debito può prevedere che le condizioni e modalità del prestito possano essere modificate, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli.

Al 3° comma dell'art. 2483 non viene tuttavia specificato se la maggioranza sia da computarsi per capi o per quote, secondo quanto previsto in materia di Spa.

Sembra che il legislatore abbia voluto dettare una norma assai scarna forse per lasciare la relativa regolamentazione all'autonomia della società.

3.5. Le quote di partecipazione

⁹ L'articolo 2412 C.C. impone, come limite all'emissione, il doppio della somma data dal capitale sociale maggiorato della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

¹⁰ C. D'AMBROSIO, *“I titoli di debito nella nuova società a responsabilità limitata”* in *Le società*, n. 10/2003, pagg. 1341-1345.

La tipica caratteristica strutturale della Srl è che le quote di partecipazione al capitale sociale non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento.

L'articolo 2468, comma 2, stabilisce che:

- a) le quote di partecipazione sono assegnate ai soci in misura proporzionale al conferimento;
- b) i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascun socio posseduta.

La regola della proporzionalità tra valori dei conferimenti e quote di partecipazione assegnate può tuttavia essere derogata, nel caso l'atto costitutivo disponga diversamente (art. 2468, comma 2).

In questo caso, l'articolo 2468, comma 4, dispone che detti diritti non proporzionali alle quote di partecipazione al capitale sociale possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci, a meno che lo statuto non disponga diversamente.

Ricapitolando:

- a) di regola, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione posseduta da ciascuno e queste sono determinate in misura proporzionale al conferimento;
- b) l'atto costitutivo può, tuttavia, prevedere:
 - 1) che le partecipazioni siano determinate in misura non proporzionale ai conferimenti (art. 2468, comma 2);
 - 2) l'attribuzione ai singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili. Salvo diversa disposizione del contratto sociale, per la loro modificazione è peraltro necessario il consenso di tutti i soci (art. 2468, commi 3 e 4).

3.6. Il trasferimento delle partecipazioni

Anche la materia del trasferimento delle partecipazioni al capitale sociale riceve una notevole rivisitazione da parte della nuova normativa, soprattutto là dove si stabilisce che, in caso di intrasferibilità assoluta o nel caso in cui lo statuto subordini il trasferimento delle partecipazioni "al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte", il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso dalla società ai sensi dell'articolo 2473 (art. 2269, comma 2).

L'atto costitutivo può, tuttavia, stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato.

4. L'amministrazione della società

La legge delega, in materia di amministrazione della Srl, è particolarmente avara di indicazioni a questo specifico riguardo. L'unica indicazione è quella che si ricava all'articolo 3, comma 2, lett. e), della legge-delega, dove, pur senza mai parlare esplicitamente di amministrazione, si stabilisce che la

riforma deve essere ispirata a “*riconoscere ampia autonomia statutaria riguardo alle strutture organizzative, ai procedimenti decisionali della società e agli strumenti di tutela degli interessi dei soci, con particolare riferimento alle azioni di responsabilità*”.

Secondo il legislatore, dunque, l’assetto dell’organo amministrativo delle Srl può ora essere liberamente conformato dai soci nell’atto costitutivo.

L’autonomia statutaria che caratterizza la nuova società a responsabilità limitata trova, dunque, piena applicazione anche nella disciplina dedicata all’amministrazione. Il legislatore ha, infatti, lasciato ampia libertà di scelta ai soci in ordine alla configurazione dei modelli di amministrazione da adottare.

Per un approfondimento dell’argomento si rimanda ad una apposita trattazione ¹¹.

5. Il controllo e la revisione contabile

5.1. Premessa

Il nuovo articolo 2477, rubricato “*Controllo legale dei conti*”, affronta la discussa tematica del sistema dei controlli previsti nella riformata disciplina delle Srl e sulla cui interpretazione sono subito nati due schieramenti.

Alcuni dei primi commentatori della riforma hanno evidenziato che il controllo previsto in questo articolo sia solamente quello inerente la contabilità della Srl e questo per due fondamentali motivi.

Il primo si ricava dalla rubrica dell’articolo che non può essere trascurata in quanto circoscrive e definisce il contesto normativo occupandosi solamente del “*controllo legale dei conti*”.

Il secondo si ricava dal fatto che nella riformata Srl l’unico controllo interno previsto dalla legge è quello contabile, che l’autonomia statutaria potrà affidare al Collegio sindacale o ad un revisore.

Quando invece si renda obbligatoria la costituzione dell’organo di controllo questo dovrà necessariamente assumere la forma del Collegio sindacale, il quale resterà soggetto alle disposizioni che lo riguardano nella disciplina prevista per le Spa.

Ai sindaci viene pertanto escluso il controllo sull’amministrazione; controllo che viene devoluto ai soci (art. 2476, comma 2 ¹²).

Contro questa impostazione si pongono coloro che sostengono che anche nella riformata Srl il Collegio sindacale svolge sia una funzione di controllo contabile che una funzione di controllo sull’amministrazione.

Questa tesi si fonda su due essenziali rilievi.

Il primo si fonda sull’esame dell’art. 3, comma 2, lett. h) della legge-delega, dal quale si può solamente evincere l’esistenza di “limiti oltre i quali è necessario un controllo legale dei conti”.

¹¹ Si veda, nella stessa sezione: L’amministrazione della SRL e le decisioni dei soci.

¹² “Art. 2476. (*Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci*).

(*Omissis*)

2. I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione”.

In secondo luogo si sostiene che la rubrica di una norma non ha mai contenuto recettivo. Se il legislatore delegato avesse voluto prevedere solamente la forma del controllo contabile per le Srl, non si giustificerebbe la scelta operata nell'art. 2477 che legittima la nomina di un Collegio sindacale anziché di un revisore.

Secondo R. Rordorf¹³, la norma si presenta assai sintetica e non spiega se la differenza tra Collegio sindacale e revisore sia da ricercare unicamente nel carattere collegiale o monocratico, rispettivamente dell'uno o dell'altro organo, o se risieda invece anche in una differenza di funzioni tipiche.

Il tenore della legge delega e la formula adoperata nella rubrica ("*Controllo legale dei conti*") potrebbe far propendere per l'ipotesi del **carattere unicamente contabile dei controlli**, siano essi affidati al Collegio sindacale o al revisore.

Secondo lo stesso autore ci sono però forti argomenti anche a favore della tesi opposta, la quale sostiene che, anche in questo tipo di società, il revisore è chiamato essenzialmente ad un **compito di controllo legale dei conti**, laddove al collegio dei sindaci, sia normalmente affidato anche un compito di controllo sull'amministrazione.

Resta comunque il fatto che sarà l'atto costitutivo a determinare le competenze e i poteri del Collegio sindacale e del revisore, con il solo vincolo, derivante dall'ottava direttiva comunitaria, di non poter affidare compiti di controllo contabile a chi non sia iscritto nel Registro dei revisori contabili tenuto dal Ministero della giustizia.

Il riferimento al solo Collegio sindacale, fatto esplicitamente nei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2477, sembrerebbe escludere che si possa, in questi casi, optare per la nomina di un semplice revisore dei conti e lo stesso richiamo alle disposizioni in tema di Spa sembrerebbe implicare che al Collegio sindacale debbano essere affidati, tanto compiti di controllo sull'amministrazione quanto funzioni di controllo contabile.

R. Rordorf non esclude che anche nella Srl di maggiori dimensioni, fermo restando l'obbligo di nomina del Collegio sindacale, l'atto costitutivo possa prevedere la separazione del controllo di amministrazione dal controllo contabile e l'affidamento di quest'ultimo ad un revisore o ad una società di revisione, come è consentito per la Spa.

Nel caso la Srl sia tenuta a redigere il bilancio consolidato non pare ci sia accordo nel ritenere che la società sia obbligata ad istituire il solo Collegio sindacale od anche a nominare un revisore.

Secondo Salafia¹⁴, in questo caso la Srl è soggetta unicamente all'obbligo di istituire il Collegio sindacale.

Secondo Rordorf, invece, si devono applicare le disposizioni dettate in materia di Spa, le quali inderogabilmente impongono la separazione del controllo di gestione dal controllo contabile e la nomina di un revisore accanto (e non più eventualmente in luogo) al Collegio sindacale.

5.2. Sulla obbligatorietà della nomina del Collegio sindacale

¹³ I sistemi di amministrazione e di controllo nella nuova Srl, Le Società on line – IPSOA Editore.

¹⁴ *Il controllo legale dei conti nella Srl secondo la riforma societaria*, in "Le Società", 2002, 1476.

Il primo comma dell'articolo 2477 stabilisce che *“L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore”*.

L'articolo dispone poi sulla obbligatorietà o meno dell'organo di controllo nelle Srl, stabilendo che la nomina del Collegio sindacale è obbligatoria quando la SRL ha un capitale superiore a 120.000 euro.

La nomina del Collegio sindacale è altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi la società ha superato almeno due dei limiti stabiliti dall'articolo 2435-bis:

a) *totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari a 3.125.000 euro;*

b) *ricavi di vendite e prestazioni pari a 6.250.000 euro;*

c) *media dei dipendenti durante l'esercizio pari a 50 unità.*

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.

In questi casi al Collegio sindacale si applicano le disposizioni dettate in tema di Spa.

5.3. Il compito della revisione contabile secondo il decreto correttivo

Il D. lgs 6 febbraio 2004, n. 6 (cosiddetto “decreto correttivo”), tra le altre novità che ha apportato, ha provveduto anche a modificare l'ultimo comma dell'articolo 2477 C.C.

Prima del decreto correttivo si era dibattuta la questione se per le Srl valesse o meno la stessa disciplina delle Spa, e cioè l'affidamento della funzione di revisione contabile ad un organo diverso dal Collegio sindacale.

Se era pacifico che nella Srl priva di sindaci nemmeno si dovesse avere un organo preposto per il controllo contabile, nel caso di nomina obbligatoria del Collegio sindacale non era chiaro se allo stesso competesse anche la funzione di controllo contabile.

Per le Srl, il decreto correttivo ha sgombrato ogni dubbio chiarendo definitivamente che **il compito della revisione contabile tocca al Collegio sindacale**.

Il quarto comma dell'articolo 2477 è stato così sostituito: *“Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale”*.

Rimangono, tuttavia, i dubbi su quale soluzione si debba adottare nel caso di Srl tenuta a redigere il bilancio consolidato: se il Collegio sindacale debba in ogni caso fare il controllo contabile o se in questa materia prevalgano le disposizioni dettate per le Spa (Codice civile e leggi speciali), le quali impongono l'affidamento della revisione contabile ad un organo diverso dal Collegio sindacale.

6. Il controllo giudiziario

Il controllo giudiziario sulla regolarità dell'amministrazione delle Srl è del tutto soppresso. Si tratta di una delle novità più rilevanti della nuova disciplina.

La giustificazione di scelta si ricollega alla contemporanea attribuzione a ciascun socio della legittimazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ed alla contestuale previsione del nuovo art. 2476, comma 3,

secondo cui ciascun socio “*può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione*”.

7. I termini e le modalità di adeguamento

Come principio generale, anche le società a responsabilità limitata già costituite alla data del 1° gennaio 2004, dovranno adeguare, **entro il 30 settembre 2004**, gli atti costitutivi alle nuove regole.

Non essendo previste sanzioni particolari, dopo tale data, nel caso di mancato adeguamento, le clausole non ammissibili si intenderanno automaticamente superate dalle nuove norme imperative.

L’adeguamento è obbligatorio solo nel caso gli atti costitutivi e gli statuti contengano disposizioni contrarie a quelle inderogabili stabilite dalla riforma.

Dal 1° gennaio 2004 potranno essere iscritte nel Registro delle imprese solo quelle società regolate da atto costitutivo conforme alla nuova normativa.

Secondo quanto disposto dal comma 2 dell’art. 223-bis delle disposizioni transitorie, “*Le deliberazioni necessarie all’adeguamento dell’atto costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni, anche non inderogabili, possono essere assunte dall’assemblea straordinaria a maggioranza semplice, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti*”.

Considerato l’ampio spazio concesso all’autonomia contrattuale, poche saranno le clausole statutarie che risulteranno incompatibili con la nuova disciplina.

Le poche clausole che dovranno essere aggiornate potrebbero riguardare il diritto di recesso e i poteri di controllo delle minoranze.

L’argomento sarà approfondito in un apposito capitolo, al quale facciamo rinvio ¹⁵.

¹⁵ Sempre in questa sezione: Le principali scadenze previste dalla riforma per le società di capitali. Le norme transitorie.

TABELLE RIEPILOGATIVE


TABELLA A **SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITA'** **INTRODOTTE DALLA RIFORMA**

Oggetto	Norma	Novità della riforma
Atto costitutivo	2463	<ul style="list-style-type: none"> • E' ammessa la costituzione della Srl unipersonale; • Vanno indicate le generalità individuanti anche delle persone giuridiche; • Può essere indicato il solo Comune in cui ha sede la società; • Deve essere specificata l'attività che costituisce l'oggetto sociale; • E' ammessa l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione di utili; • E' possibile adottare un diverso sistema di amministrazione indicandolo nell'atto costitutivo; • La durata della società può essere a tempo indeterminato; • Lo Statuto costituisce parte integrante dell'atto costitutivo; • Le clausole dello statuto prevalgono sull'atto costitutivo.
Condizioni per la costituzione	2463, c. 2 2329	<ul style="list-style-type: none"> • Deve essere versato almeno il 25% dei conferimenti in denaro.
Conferimenti	2464	<ul style="list-style-type: none"> • Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. • Possono essere conferiti anche beni in natura e crediti; prestazioni d'opera o di servizi • Il versamento può essere sostituito dalla stipula di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria.
Deposito dell'atto costitutivo nel Registro delle imprese	2463, c. 2 2330	<ul style="list-style-type: none"> • Il termine per il deposito è fissato in 20 giorni; • Il deposito è a carico del notaio o degli amministratori.
Effetti della iscrizione	2463, c. 2 2331	<p>Prima della iscrizione nel Registro delle imprese è responsabile illimitatamente verso i terzi chi ha agito, il socio unico fondatore, coloro che hanno deciso l'operazione, salvo ratifica della società dopo l'iscrizione.</p>

Cause di nullità	2463, c. 2 2332	I casì di nullità solo limitati a tre sole ipotesi : 1) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico; 2) illiceità dell'oggetto sociale; 3) mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale.
Modelli di amministrazione	2475	<ul style="list-style-type: none"> • La società può essere amministrata da un amministratore unico o da un organo amministrativo pluripersonale di natura collegiale o di natura non collegiale. • Nel caso di amministrazione pluripersonale di natura non collegiale, gli amministratori potranno agire disgiuntamente o congiuntamente. • Le decisioni dei soci potranno essere prese mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.
Controllo legale dei conti	2477	<ul style="list-style-type: none"> • L'atto costitutivo può prevedere la nomina di un collegio sindacale o di un revisore. • La nomina del collegio sindacale è obbligatoria quando la srl ha un capitale superiore a 120,000 euro o se per due esercizi consecutivi supera almeno due dei limiti stabiliti dall'art. 2435-bis.
Emissione di titoli di debito	2483	L'atto costitutivo può prevedere che la società possa emettere "titoli di debito", che potranno essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali (banche o compagnie di assicurazioni).
Controversie tra amministratori	Art. 37, D. Lgs. N. 5/2003	Le possibili controversie tra amministratori delle società di persone e delle Srl possono essere risolte anche ricorrendo all'arbitrato cosiddetto "economico".

TABELLA B

LA FORMAZIONE DEL BILANCIO






TABELLA C
MANCATA ESECUZIONE DEI CONFERIMENTI




TABELLA D
TERMINI E MODALITA' DI ADEGUAMENTO

TERMINE	ADEMPIMENTO
Fino al 1° gennaio 2004	<ul style="list-style-type: none">• Le SRL costituite anteriormente alla data del 1° gennaio 2004 possono, in sede di modificazione dello statuto adottare clausole statutarie conformi alle nuove norme. Tuttavia, tali clausole avranno efficacia a decorrere dal momento, successivo alla data del 1° gennaio 2004, in cui saranno iscritte nel Registro delle imprese con contestuale deposito dello Statuto nella sua nuova versione.
Dal 1° gennaio 2004	<ul style="list-style-type: none">• Entrata in vigore della riforma.• Data oltre la quale non potranno più essere iscritte nel Registro delle imprese le Srl, anche costituite anteriormente, che siano regolate da atto costitutivo e statuto non conformi alle nuove disposizioni.• I bilanci relativi ad esercizi chiusi tra la data di entrata in vigore del decreto e quella del 30 settembre 2004 possono essere redatti secondo le regole precedenti o secondo le nuove disposizioni.
30 settembre 2004	<ul style="list-style-type: none">• Termine ultimo concesso alle Srl per uniformare gli statuti alle nuove disposizioni inderogabili.• Le deliberazioni necessarie all'adeguamento dello statuto alle nuove disposizioni, anche non inderogabili, possono essere assunte dall'assemblea straordinaria, a maggioranza semplice, qualunque sia la parte di capitale rappresentata in assemblea.• Termine ultimo per la redazione dei bilanci con l'alternativa tra vecchia e nuova disciplina.